

R. UNIVERSITÀ DI TORINO

ISTITUTO DI ESERCITAZIONI

NELLE

SCIENZE GIURIDICO-POLITICHE

MEMORIE PUBBLICATE A SPESE DELL'ISTITUTO

Memoria II.

R. Università di Torino

ISTITUTO DI ECONOMIA

SCIENZE GIURIDICO-POLITICHE

LEZIONE DI ECONOMIA POLITICA

di Carlo

1888

815568

R. Università di Torino

ISTITUTO DI ESERCITAZIONI NELLE SCIENZE GIURIDICO-POLITICHE

STUDIO CRITICO


SULLA

Fit 88195

PROTEZIONE DEL LAVORO

DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

NELLE MANIFATTURE



TORINO, 1884

TIPOGRAFIA ANGELO LOCATELLI

nel R. Albergo di Virtù.

UNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

STUDIO CRITICO

PROTEZIONE DEL LAVORO

LIBRO I

LIBRO II

LIBRO III

LIBRO IV

LIBRO V

Vous ne voulez pas de socialisme? Ni moi non plus, mais pour empêcher les ravages des erreurs économiques et sociales, savez vous ce qu'il faut faire? Il faut vous hâter d'introduire les réformes utiles, les réformes nécessaires qui feront disparaître le mal dont on souffre, car souvent on agit sous l'impulsion des fausses idées plutôt parce qu'on souffre du mal, que parce qu'on veut le faire.

(WOLOWSKI).

In due campi opposti si schierano coloro che ricercano quale sia la intima natura dello Stato e quali ne siano le funzioni essenziali. Gli uni sostengono che allo Stato spetti esclusivamente la funzione giuridica, cioè che lo Stato nell'esercizio della sua potestà debba limitarsi a tutelare i diritti dei singoli e del corpo sociale complessivo; gli altri per contro ritengono che una tale teoria tolga allo Stato una parte notevole delle attribuzioni che gli spettano per sua natura: ripetono costoro col Romagnosi che lo Stato è una grande protezione ed una grande educazione; vogliono quindi che lo Stato non soltanto faccia sicura la libera esplicazione delle attività degli individui, ma ancora che esso stimoli, ecciti e ravvivi quelle attività medesime, ed anzi a quelle talora la propria faccia sottentrare.

Non entreremo nella discussione del merito e dell'intrinseco valore di queste teorie, poichè tanto quelli che sostengono la prima, quanto quelli che l'altra ritengono più vera dovranno con noi consentire, che spetta allo Stato la facoltà, il diritto di

intervenire con disposizioni positive di legge nell'ordinamento del lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche e negli opifici.

Coloro che tra le funzioni dello Stato annoverano anche la funzione economica non potranno certamente reputare illegittimo lo intervento dello Stato in questa materia, perchè, o essi ci vedono una esplicazione della funzione economica, e in tal caso non potranno aver nulla da obbiettare: oppure non vi riscontrano una esplicazione della funzione economica, e in questo caso varrà per loro quanto verremo dicendo per i seguaci della scuola giuridica, perocchè una funzione giuridica dello Stato anche quelli la ammettono.

Ora, per coloro che investono lo Stato della sola funzione giuridica, notiamo che una legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli è una applicazione del principio giuridico, perocchè in primo luogo nessuno potrà negare, che spetti a ciascuno il sacro diritto di poter sviluppare convenientemente la propria persona sotto l'aspetto fisico e quello non meno sacro di ottenere quella coltura di mente e di cuore, senza di cui non può dirsi completa la vita di un uomo civile, e in secondo luogo si tratta qui appunto di tutelare questo diritto in quanto spetta a persone impotenti di farlo valere da sè.

Posto così fuori di dubbio il diritto dello Stato, rimane a considerare quando possa valersi di questo diritto e sotto quali condizioni possa esercitarlo. Osserveremo col Ballarini (*Giornale degli Economisti*, 1876) che una tale legislazione è giustificata solo quando ne sia dimostrata con evidenza la necessità col metodo induttivo e statistico, sussidiato dal metodo storico. È nella coscienza di tutti, che la libertà individuale dev'essere rispettata quanto si può, vale a dire finchè l'esercizio della libertà di un individuo non incagli la libera esplicazione dei diritti degli altri; e quindi, soltanto quando la libertà

e i diritti degli uni si trovino in opposizione colla libertà e i diritti degli altri sarà giustificato l'intervento moderatore dello Stato; or questa condizione si può solo desumere dalla osservazione dei fatti compiuta con esattezza e con criteri suggeriti dalla scienza. A questi principii si sono di fatto ispirati tutti quegli Stati, che adottarono una legislazione sull'argomento di cui stiamo trattando; così in Inghilterra le diligenti inchieste e le classiche relazioni degli ispettori servirono di norma, le prime per la originaria compilazione, ed entrambe per le susseguenti modificazioni della legge in discorso, ed ancora in Francia solo dopo numerose petizioni rivolte al Governo da Società industriali e da Corpi scientifici e specialmente dopo l'inchiesta accurata del Villermè (1837-40) il Parlamento si decise a votare una legge di tutela delle donne e dei fanciulli. Lo stesso potremmo ripetere di tutti gli altri Stati, che accordarono la protezione della legge agli spostati dell'industria moderna.

Da quanto dicemmo si raccoglie, come sia opportuno che lo Stato eserciti il diritto a lui spettante, quando si verificano date circostanze; ma siccome i diritti dello Stato intanto hanno ragione di esistere in quanto il loro esercizio sotto determinate condizioni ne costituisce un dovere, possiamo affermare, che una legislazione sul lavoro industriale delle donne e dei fanciulli deve, quando sia opportuno, essere data dallo Stato.

Se poi d'altra parte noi consideriamo il grandissimo numero di vantaggi, che da una legislazione così fatta si possono ritrarre, ancor meglio ci confermeremo nella nostra opinione. Certamente un vantaggio enorme verrà alla vita intellettuale dell'individuo e dell'intera nazione quando quel grande numero di fanciulli, che ora cresce incolto nelle fabbriche, abbia agio, anzi sia costretto a frequentare la scuola. Osserviamo di passaggio che, solo dopo la promulgazione d'una legge quale noi invociamo, potrà avere una reale e seria applicazione il

principio della istruzione obbligatoria. Insieme colla istruzione ne sarà avvantaggiata anche la educazione morale, permettendosi al giovane operaio di vivere la vita di famiglia; tanto più se si consideri, che le disposizioni restrittive, riguardando anche le donne, questi elementi efficaci e preziosi della famiglia potranno compiere la loro missione naturale e attendere alla educazione morale e fisica della prole. Questi vantaggi di ordine etico procedono di pari passo con quelli di ordine fisico, anzi ne sono in parte la conseguenza — *mens sana in corpore sano*. — In tutte le leggi vi sono delle disposizioni concernenti il tempo in cui la donna prima del parto deve astenersi dal lavoro, inquantochè, non solo è bene per la donna nello stato di gravidanza avanzata non attendere a lavori manuali, che importano gravi sforzi muscolari, ma altresì questa è una providenziale misura legislativa, che intende a salvaguardare la salute fisica dell'essere umano prima ancora che egli abbia una esistenza indipendente ed a sè. — La legge continua ad accordare la sua protezione al fanciullo, il quale, nato sano e vigoroso, troverà in essa ciò che valga a farlo crescere robusto di corpo, tutelandolo di guisa che nei primi anni non venga applicato ad alcun lavoro e che nel tempo della sua adolescenza non sia sottoposto a sforzi superiori a quanto permette la sua fisica costituzione.

Queste disposizioni non ridondano solo a vantaggio dell'individuo, ma necessariamente anche a vantaggio del complesso degl'individui, della patria, dello Stato. La nazione sarà valida e forte, avrà braccia robuste per la coltivazione del suo territorio e per ogni produzione industriale; avrà braccia che all'uopo sapranno difenderla contro chiunque s'attentasse a volerle fare ingiuria.

Nella nostra stessa Italia vediamo, che nelle regioni nelle quali abbondano le miniere, che impiegano molti fanciulli, le

popolazioni danno alla leva un contingente di gran lunga minore di quello, che si verifichi là dove predomina l'industria agricola.

Se poi esaminiamo la quistione dal lato economico largamente inteso, ci accorgeremo innanzitutto, come la legge, che noi propugniamo, abbia per effetto un aumento di salario, inquantochè toglie di mezzo in certa misura ed in modo equo e morale la concorrenza, che il lavoro delle donne e dei fanciulli fa a quello degli uomini adulti. È bensì vero che le famiglie operaie apparentemente sono private di una parte delle loro entrate; ma è facile opporre, che certo se la donna e l'uomo d'una stessa famiglia, come suole accadere, lavorano in una fabbrica, guadagnano meno di quello che guadagnerebbero se l'uomo solo prestasse l'opera sua in quella fabbrica, e la donna si dedicasse invece alla economia della famiglia ed a qualche industria domestica, senza contare, che le famiglie operaie potrebbero con tranquilla coscienza applicare i loro figliuoli, giunti ad una certa età, alla industria manifatturiera, sapendo che essi non saranno impiegati in modo che possa loro riuscire di danno.

Come conseguenza poi dei vantaggi che abbiamo sinora enumerati e di molti altri che si possono facilmente arguire, avremo un argine contro l'invasione delle idee socialistiche e sovvertitrici, alle quali non v'ha più potente rimedio che l'effettuazione benevola e diligente dei miglioramenti a favore delle classi operaie. Wolowski diceva all'Assemblea francese: « Vous ne voulez pas de socialisme? Ni moi non plus, mais pour empêcher les ravages des erreurs économiques et sociales, savez-vous ce qu'il faut faire? Il faut vous hâter d'introduire les reformes utiles, les reformes nécessaires qui feront disparaître le mal dont on souffre, car souvent on agit sous l'impulsion des fausses idées plutôt parce qu'on souffre du mal, que parce qu'on veut le faire ».

Ma quand'anche vantaggi diretti non si ritraessero, avremo sempre un vantaggio morale di grandissima importanza, posto sì egregiamente in rilievo dal Minghetti nella conferenza ch'egli tenne in Milano all'Associazione costituzionale, quello vogliam dire di far persuase le classi lavoratrici della cura assidua ed affettuosa che le classi dirigenti pongono nel dar opera a quei provvedimenti, che ne migliorino la condizione.

Quantunque così valide sieno le ragioni di quelli, che sostengono la necessità d'una legge sul lavoro industriale delle donne e dei fanciulli, non mancano però anche in Italia coloro che la combattono; noi cercheremo di mostrare il poco fondamento delle loro ragioni, prendendo ad esame i ragionamenti di uno dei loro migliori rappresentanti, vogliamo dire quell'egregio industriale ed economista, che è l'On. Senatore Alessandro Rossi. Al suo primo e principale argomento (*Nuova Antologia* - gennaio 1876), che cioè una legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli sia violatrice della dignità individuale dell'industriale e dell'operaio, del primo, perchè queste leggi sono indizio di diffidenza verso i padroni, del secondo, perchè esse leggi presumono l'impotenza dell'operaio a tutelare se stesso e la propria famiglia, e che questa violazione produce una grave perturbazione morale, è ovvio obbiettare, che l'industriale non ha ragione di risentirsi in alcuna maniera per la promulgazione di queste, che il Rossi chiama leggi di sospetto e di repressione; le sue parole addimostrano certamente l'animo suscettibile dell'onesto industriale; ma egli deve pur pensare che non tutti gli industriali son fatti sul suo stampo, e che non tutti rifuggono dall'adoperare certi mezzi per far fortuna, che il Rossi nella sua onestà non immagina neppure. Questi abusi, che la legge da noi invocata cerca di togliere di mezzo, vennero di fatto constatati nelle replicate inchieste pubbliche e private che si fecero in Italia intorno a questo

soggetto, e potremmo citare a questo proposito anche le inchieste praticate in altri paesi e segnatamente in Francia ed in Inghilterra — tutto il mondo è paese; — perciò, anche per sentimento morale, di cui si dimostra così abbondantemente provvisto l'On. Senatore, egli dovrebbe essere favorevole ad una legge di questa natura; e dal lato economico è fuori di dubbio, che, posta questa legge, verrà meno la concorrenza sleale dei cattivi industriali, epperò in migliore condizione verrà a trovarsi la industria onesta e seria, cosa di cui non ha diritto a dolersi l'On. Rossi. Che, se giusto fosse il sentimento del Rossi, dovrebbero lo stesso provare tutti gli onesti cittadini per la esistenza del Codice Penale, il quale è certo una legge di sospetto e di repressione; quale legge più chiaramente tradisce il criterio del sospetto e della diffidenza di quella che regola i rapporti tra marito e moglie? Che più? La legge accorda la propria tutela ai beni dei minori contro la mala amministrazione del padre, e si troverà tanto strano, che la stessa tutela venga accordata alla vita fisica e morale del fanciullo contro l'imprevidenza o la malvagità de' suoi genitori? Eppure niuno ha mai pensato di sentirsi offeso da leggi cosifatte, niuno ha mai pensato a domandarne l'abolizione in nome della dignità offesa. E come argomento di fatto ricorderemo, che la maggior parte degli industriali richiesti del loro parere intorno ad una legge di questo genere diedero il loro assentimento al concetto che la informa; sopra 172 industriali, che risposero alla circolare 25 luglio 1879, 152 risposero favorevolmente, e la cifra complessiva delle risposte ricevute non da soli industriali, ma altresì da Camere di Commercio, da Municipi, ecc. essendo di 794, 749 furono date favorevolmente alla legge. È poi ovvio rispondere per riguardo all'operaio, che la tutela accordata dal legislatore alla moglie ed alla prole di lui non distrugge o menoma la tutela esercitata dall'operaio

stesso, ma bensì vi si aggiunge o cerca di prenderne il posto allora solo che manchi all'operaio il potere o la volontà di far valere il suo diritto di tutela. E di fatto questa legge integra l'autorità tutrice dell'operaio, il quale colla legislazione ora vigente si trova spesso impotente dinanzi alla ferma volontà del padrone, mentre sotto l'impero di queste leggi egli troverà in esse quella forza, che ora gli manca. Non dimentichiamo che, a mantenere fra padroni ed operai quei rapporti di mutua benevolenza tanto desiderati anche dall'On. Sen. Rossi, nulla meglio vale, che l'ordinare questi rapporti su basi giuridiche: solo quando il dare ed il fare delle singole parti saranno nettamente stabiliti dal legislatore si potrà con fondamento sperare, che cessino quei dissensi continui, che formano una delle piaghe più dolorose dell'industria moderna.

Parlando in generale di questa legge, il Rossi esce in queste espressioni, che non possono mancare di produrre un certo effetto in chi ben non consideri la quistione: « Il diradare le file dei primi industriali, egli dice, con una legge di sospetto e di repressione non può giustificarsi in alcuna maniera; è antisociale dove il lavoro abbonda, è antipatriottico là dove il lavoro difetta, come in Italia ». Senonchè queste frasi non hanno il loro fondamento nella realtà delle cose e nella verità dei fatti; imperciocchè il fenomeno del diradamento delle file dei primi industriali non s'è verificato in alcuno dei paesi dove la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli venne applicata, e neppure in Francia, contro cui specialmente si scaglia l'On. Rossi, non appare che la condizione delle industrie sia così triste, come egli ce le dipinge, e neppure possiamo accettare quel marchio d'inferiorità morale, che da lui si vorrebbe imprimere agli industriali francesi, fra cui egli non può ignorare quante elette intelligenze e quanti cuori eccellenti si ritrovino.

Senza fermarci a confutare singolarmente gli argomenti speciali addotti dall'On. Rossi per dimostrare come questa legislazione sia il frutto di condizioni storiche proprie di ciascuno di quegli esteri Stati, o di passioni o d'interessi, che non avevano diretta attinenza collo scopo principale della legge, ci limiteremo a far osservare in linea generale, come, posto quanto egli dice, queste leggi avrebbero dovuto ben presto cadere anzichè esplicarsi ed ampliarsi, poichè è delle cattive leggi e di quelle, che non hanno un fondamento solido e razionale, ma solo di opportunità passeggera, di venir ben presto soppresse, allora quando vengono a mancare le passioni o la opportunità, che le hanno fatte sorgere; e non era un profeta fortunato il Rossi allorchè, nel 1876, esprimeva la sua convinzione, che il legislatore inglese non avrebbe tardato, appena lo potesse, a togliere di mezzo quella malaugurata legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli « e a lasciare alla iniziativa privata la cura di ricondurre i padroni di fabbrica a quel sentimento morale, che la legge ha distrutto »: due anni dopo si emanava l'atto per *consolidare ed emendare* la legge sulle fabbriche e sugli opifizi.

Ritorniamo col Rossi all'Italia. Si appone egli forse al vero quando afferma in modo assoluto, che le condizioni dell'operaio italiano sono ottime, che le relazioni fra capitale e lavoro sono quali migliori non si potrebbero desiderare; che quindi non vi sono rivendicazioni da fare, nè riforme da compiere? No; anche in Italia l'industria:

Miete le bionde spiche, strappa anche i grappoli verdi.

Anche in Italia l'industria ha i suoi feriti ed i suoi morti, e le statistiche nel loro eloquente linguaggio ce lo dimostrano. Diffatti la statistica di alcune fra le principali nostre industrie manifatturiere (V. allegato *E* del progetto di legge Depretis-Miceli) ci dà un totale di 382131 operai, di cui 188486 sono

donne adulte, 90083 sono fanciulli di età inferiore ai 15 anni; le notizie raccolte dagli ingegneri delle miniere nell'anno 1878 recano, che su 40556 operai addetti alle miniere, non comprese le cave, si contavano 6138 fanciulli d'età inferiore ai 14 anni, e 1722 donne; si constatò poi ancora, che una parte ragguardevolissima di quei fanciulli è di età molto inferiore al limite sovraindicato, e che non son pochi quelli, la cui età è inferiore non solo ai 10 e ai 9 anni, ma anche ai 6 e persino ai 5. Del resto, se ciò non basta, sta la considerazione generale, di cui abbiamo già fatto cenno, che le popolazioni addette in maggior proporzione alle industrie manifatturiere ed estrattive, in cui è impiegato un grande numero di fanciulli, dànno alla leva un contingente relativamente basso.

Veniamo all'ultimo argomento dell'On. Rossi, laddove discorre della preponderanza che, secondo lui, si darebbe al principio economico della produzione, considerando in essa solo ciò, che v'ha di oggettivo e di materiale, e trascurando completamente l'elemento soggettivo e personale. Non negheremo, che ci sieno alcuni, che veramente eccedono in questo senso; ma non è il caso di parlar di questo, trattando di una legge che tende principalmente a regolare rapporti personali, piuttosto di morale e di diritto, che non di economia.

Ed ora, prima di passare alla considerazione delle singole legislazioni del lavoro, ci sia permesso d'insistere sopra i concetti fondamentali da noi finora svolti. Innanzitutto, qualunque sia l'opinione che altri professi in ordine alle funzioni dello Stato, non potrà mai dichiarare illegittima d'innanzi ai principi razionali del diritto l'azione dello Stato nel regolare il lavoro industriale delle donne e dei fanciulli. Cercammo di dimostrare, che la dignità e il sentimento morale degli industriali e degli operai non possono sentirsi menomamente offesi da una legge cosifatta; che l'industriale avrà sempre il

modo di rendersi benemerito dei propri operai, e l'operaio di esercitare con amore e con efficacia la funzione di tutela e di protezione, che gli spetta sopra i figli e sopra la moglie; la legge allora soltanto dispiega il suo effetto, quando l'industriale o l'operaio venga meno ai suoi doveri più sacri, e purtroppo non mancano queste trasgressioni alle leggi della umanità e della giustizia; il negarlo sarebbe un voler contraddire a fatti omai indiscutibilmente constatati; e quando questa legge s'informi a criteri pratici e dettati dalla osservazione dei fatti, l'industria non ne avrà alcun danno, anzi ne ricaverà notevole vantaggio, essendo tolta di mezzo coll'ordinamento dei rapporti fra padroni ed operai su basi giuridiche, gran parte degli screzi, che costituiscono uno dei maggiori incagli al suo svolgimento prospero ed ordinato.

Di tutte le leggi intorno all'ordinamento del lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche e negli opifici la più completa e quella che, secondo noi, meglio raggiunge lo scopo, che cotali leggi si prefiggono, è la inglese; e fu anche l'Inghilterra, patria della maggior parte delle istituzioni e degli ordinamenti veramente corrispondenti ai bisogni delle moderne società, quella che diede l'esempio di una completa legislazione del lavoro. Noi quindi, ponendo per base dei nostri studi la legge inglese, verremo confrontandola con le legislazioni dello stesso argomento in vigore negli altri Stati; nè tralascieremo di fermarci con ispeciale attenzione a quei progetti, che furono presentati al Parlamento italiano e che speriamo si convertiranno ben presto in leggi dello Stato. — Noi prendiamo ad esame per l'Inghilterra soltanto l'Atto del 27 maggio 1878, che è il risultato della unificazione, del coordinamento e del perfezionamento di tutte le leggi anteriori.

Cominciamo dalle disposizioni generali relative alle fab-

briche ed agli opifizi, che costituiscono la parte I^a di quell'Atto. La legge considera dapprima l'edificio nel quale il lavoro deve compiersi: essa vuole (Art. 3°) che i locali sieno tenuti liberi da nocive esalazioni, puliti; che le dimensioni loro sieno proporzionate al numero degli operai impiegati, e stabilisce (Art. 4°), che l'ispettore possa rivolgersi all'autorità sanitaria del luogo ogni volta che constati negli opifizi condizioni contrarie alla sanità, anche se non espressamente contemplate nella legge. Questa clausola, che attribuisce all'*ispettore* un potere diremmo quasi discrezionale, nel senso di estendere le disposizioni precise e tassative della legge ai casi analoghi, trova la sua applicazione nella maggior parte delle disposizioni concernenti il lavoro industriale.

Le leggi, francese del 19 marzo 1874, svizzera del 23 marzo 1873 e danese del 23 maggio 1873 contengono a questo proposito disposizioni generali, che press'a poco corrispondono a quelle contenute nella legge inglese.

Negli altri Stati, che pure adottarono disposizioni speciali per regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli non si riscontrano precetti appositi, che riguardino gli edificii, sibbene talora queste disposizioni sono compenstrate in altre di diversa natura, altre volte sono del tutto dimenticate. Questa omissione si nota anche nei vari progetti presentati alla Camera italiana.

Definite le quistioni che riguardano l'edificio, la legge inglese passa a considerare le macchine che in esso si contengono, destinate al lavoro, passa cioè alle misure di sicurezza. Cogli articoli 5, 6, 7, 8 si danno disposizioni tendenti a togliere quei pericoli, che le macchine possono presentare a coloro che vi sono addetti. Enumerati tassativamente gli ordigni che la legge vuole sieno muniti di appositi ripari (Art. 5°), si prescrive all'*ispettore* (Art. 6, 7, 8) di vegliare affinchè quando un mec-

canismo, una tinozza od in genere ogni costruzione, sebbene non contemplata dall'articolo 5°, presenti qualche pericolo, debba avvertire l'industriale, acciocchè provveda a porre gli adeguati ripari. In caso di rifiuto si passa alla nomina di arbitri, i quali giudicheranno se l'invito dell'ispettore era o meno ben fondato, e daranno quelle disposizioni che saranno opportune. A prevenire poi le facili disgrazie, il legislatore inglese (Art. 9°) proibisce in modo assoluto d'impiegare fanciulli o donne per compiere certe operazioni, che presentano pericoli speciali.

La Francia, la Svizzera e la Danimarca hanno, quanto ai ripari dei meccanismi, disposizioni analoghe a quelle dell'Atto inglese. La legge germanica non ha che una disposizione d'indole generalissima, raccomandando di prendere le necessarie precauzioni nelle fabbriche, dove si impiegano donne e fanciulli. Negli altri Stati non abbiamo alcuna disposizione; si può notare tutto al più l'articolo 4° della legge spagnuola 24 luglio 1873, colla quale si inibisce il lavoro delle donne e dei fanciulli di notte negli opifizi, nei quali esistano motori idraulici o a vapore. — Nei progetti di legge italiani non abbiamo disposizioni, che direttamente tendano a fare in modo che gli ordigni pericolosi sieno muniti di ripari; abbiamo bensì disposizioni indirette, come quelle che si riferiscono alla responsabilità civile degli industriali, in caso di danno derivante agli operai dal lavoro, mettendo così gli industriali nella necessità, per provvedere al loro proprio interesse, di porre in atto quelle cautele, che si ordinano espressamente in altre legislazioni.

Passiamo ora all'importantissima quistione della età minima per la ammissione nelle fabbriche; ecco quali sono le disposizioni in proposito delle diverse leggi: l'Inghilterra pone un *minimum* di 10 anni, così pure l'Austria, la Spagna, la

Danimarca, il Massachussetts; altre nazioni, come la Francia, la Germania, l'Ungheria, l'Olanda, la Svezia portano questo limite a 12 anni, a 13 la Pensilvania, a 14 la Svizzera ed il Connecticut. Il progetto Miceli-Depretis, che è il più recente ed il più completo, fissa il minimo dell'età a 9 anni; se si confronti questo limite con quello adottato da altre nazioni, che presso a poco si trovano nella stessa nostra condizione, vedremo come esso sia notevolmente più basso. Ora le ragioni di mera opportunità addotte dall'On. Min. Miceli nella sua relazione presentata alla Camera dei Deputati il 21 giugno 1880 non ci sembrano abbastanza efficaci da indurci a dimenticare, come le ragioni di sviluppo fisico sieno le sole, che debbono dettare il criterio in così fatta materia. Ora riesce evidente a chiunque che non v'è alcuna ragione per ammettere, che lo sviluppo fisico dei fanciulli in Italia abbia ad essere più precoce che non in Austria, in Francia ed in Ispagna. Noi, volendo pur attenerci ad un limite inferiore a quello segnato in Francia, ed uniformandoci al parere espresso da una grandissima parte di coloro che vennero interrogati dal Governo nelle sue inchieste, riteniamo che il limite minimo di età debba in Italia fissarsi a 10 anni. E tanto più ci confermiamo in questa nostra opinione, pensando che si concede così un anno di più al fanciullo per dedicarsi alla sua istruzione, la quale non potrà certamente progredire gran che quando il fanciullo abbia cominciato ad applicarsi ad un lavoro industriale. — Questo limite di età però, che noi proponiamo in linea generale, non può essere mantenuto per la universalità delle industrie; così pensiamo, che per quelle, di cui è fatta parola all'articolo 7° del sovraccennato progetto, che presentano per chi vi è addetto speciali pericoli e nocuenti, il limite minimo di età si dovrebbe determinare a seconda dei casi dal potere esecutivo, senza che però la limitazione possa essere

imposta oltre i 16 anni. In questo modo ci pare e di atternerci ai dettami della più comune ragione e di uniformarci agli insegnamenti, che la pratica delle altre nazioni ne somministra. Infatti noi vediamo che la legge inglese prescrive un limite di età di 11, 14, 16 e persino 18 anni, a seconda della maggiore o minore insalubrità delle industrie; la legge francese esclude in modo assoluto i fanciulli da certe industrie fino ai 16 anni; così pure la legge germanica, sotto determinate condizioni, e la Svizzera. La legge austriaca in vigore esclude assolutamente i fanciulli dalle industrie pericolose fino ai 12 anni; il progetto però, che in seguito alla lunga esperienza di essa legge venne presentato dal Governo al Reichsrath lascia anche un potere discrezionale alle Autorità per limitare il lavoro dei fanciulli, non però oltre i 16 anni.

Ora conviene occuparci dell'orario e delle ore dei pasti dei fanciulli, donne ed adolescenti. La legge inglese pone una triplice distinzione, tra le fabbriche tessili e non tessili e gli opifici, permettendo nelle une pei fanciulli, vale a dire fino all'età di 14 anni, un lavoro continuato per un numero di ore inferiore, che non nelle altre; la media di lavoro però è di ore 5 1/2 giornaliere. Dai 14 ai 18 anni, vale a dire per gli adolescenti, la durata massima del lavoro è fissata in 12 ore. È notevole altresì il sistema del ricambio fra due squadre di fanciulli lavoranti l'una il mattino, l'altra la sera, ed il sistema dei giorni alternati. Notiamo di passaggio, come la legge inglese rechi una limitazione anche nel lavoro degli adulti e delle donne.

La legge francese limita la durata del lavoro dei fanciulli a 6 ore per quelli che eccezionalmente sono ammessi al lavoro ai 10 anni; dopo i 12 anni la durata del lavoro è portata a 12 ore. Non possiamo astenerci dal far osservare, come enorme sia la differenza nella durata del lavoro determinata per età, che così poco fra loro differiscono.

Nella legge germanica i fanciulli tra i 12 ed i 14 anni possono lavorare 6 ore; 10 dai 14 ai 16.

In Austria la legge prescrive un *maximum* di lavoro di 10 ore pei fanciulli dai 10 ai 14 anni, e di 12 per quelli fra i 14 e i 16. La legge ungarica segue presso a poco queste norme.

La legge spagnuola determina un limite massimo, che varia fra le 5 e le 8 ore, a seconda dell'età e del sesso.

In Olanda la limitazione del lavoro è stabilita in questi termini: 6 ore e 1/2 pei fanciulli tra i 10 ed i 14 anni, 12 dai 14 ai 18.

L'articolo 3 del progetto di legge italiano Miceli-Depretis sopra citato stabilisce: pei fanciulli dai 9 ai 12 anni compiuti il lavoro giornaliero non potrà eccedere le 6 ore; siccome abbiamo già espresso la opinione, che il limite minimo dell'ammissione dei fanciulli al lavoro si debba portare a 10 anni, così siamo d'avviso che, pure accettando il limite dell'orario com'è proposto in quel progetto, se ne debba portare l'applicazione fino ai 13 anni; dai 13 ai 16 anni poi non vorremmo il lavoro superasse le 10 ore giornaliere. — Il progetto italiano accoglie, e, crediamo, opportunamente il sistema inglese del ricambio, sistema che si raccomanda per molti rispetti, come quello che, nel mentre permette che il lavoro dei fanciulli duri nel suo complesso quanto quello degli adulti, dà ancora modo ai fanciulli di frequentare la scuola e di ristorare convenientemente le proprie forze. Qualche inconveniente si produrrà quando questo sistema della doppia muta non potendosi più applicare agli adolescenti e d'altra parte essendo la giornata normale di lavoro degli operai adulti superiore alle 10 ore, limite che noi vorremmo fissato per gli adolescenti, il lavoro di questi ultimi non corrisponda più nella sua durata a quello degli adulti; ma, oltrechè non tutte le industrie esigono questa

contemporaneità di lavoro, si osservi che la giornata normale di lavoro tende oggidi in tutti i paesi civili a ridursi a 10 ore, anzi non è ignoto, che in parecchi Stati questo limite è già stabilito di fatto, se non di diritto, e si manifesta una tendenza continua ad una ulteriore restrizione di orario.

Nella legge inglese si prescrive poi, che ogni fanciullo per essere accettato in un opificio debba essere munito di un certificato di attitudine al lavoro. Altre legislazioni e specialmente quelle della Germania, della Francia e dell'Austria impongono altri e più minuti documenti detti libretti di lavoro, i quali costituiscono come lo stato di servizio dell'operaio; ma queste ultime disposizioni, che si riferiscono alla generalità degli operai, non sono accolte nel progetto Miceli-Depretis, e, crediamo, opportunamente. Al contrario pensiamo sarebbe stato utile riportare la disposizione della legge inglese riguardo al certificato di sana costituzione fisica, senza la quale disposizione in molti casi verrebbe ad essere frustrata l'intenzione del legislatore, che voleva risparmiare le giovani forze non ancora o male sviluppate.

Ognuno sa come in Inghilterra sieno scrupolosamente osservate le feste religiose; era quindi naturale che tra i suoi disposti la legge inglese uno ne ponesse, tendente appunto ad impedire che venissero in quei giorni impiegati nel lavoro i fanciulli, gli adolescenti e le donne. Oltre a ciò, essa legge stabilisce con esempio unico (Art. 22) otto mezzefeste, metà delle quali dovranno concedersi fra il 15 marzo e il 1° ottobre. La legge francese, la germanica, l'austriaca, l'ungherese, la svizzera e la danese concordano nell'impedire il lavoro nelle feste riconosciute dallo Stato. — Il progetto italiano (Art. 4°) vieta anch'esso ai fanciulli fino ai 15 anni di lavorar nelle fabbriche nelle feste riconosciute. Le considerazioni di ordine morale e di ordine fisico, che suffragano queste disposizioni, sono troppo evidenti perchè ci sia bisogno di dichiararle.

Una delle parti più importanti certamente nelle leggi, che riguardano il lavoro industriale dei fanciulli, è quella che si riferisce alla istruzione, e difatti sarebbe incompleta la legge qualora, preoccupandosi esclusivamente dello sviluppo fisico dei fanciulli, ne trascurasse intieramente lo sviluppo intellettuale e morale. E di vero tutte le legislazioni straniere hanno introdotto disposizioni riguardanti appunto l'istruzione.

A tenore della legge inglese, i fanciulli dovranno frequentare la scuola durante le ore o il giorno, che hanno di libertà, secondo che sieno impiegati a mezze giornate o a giorni alternati; l'assenza del fanciullo dalla scuola dovrà essere giustificata, altrimenti nella settimana dopo non potrà lavorar nella fabbrica, ove non abbia prima assistito a tante lezioni, quante furono quelle cui mancò. La frequenza del fanciullo alla scuola risulta da un certificato del maestro, il qual certificato dovrà essere richiesto dall'intraprenditore ogni lunedì. Il fanciullo che abbia compiuto i 13 anni, potrà essere considerato come adolescente (adolescente, già lo notammo, è il giovane tra i 14 ed i 18 anni) quando ottenga un certificato di sufficiente istruzione.

In Francia i fanciulli fra i 12 e i 15 anni non possono essere impiegati per un periodo superiore alle sei ore giornaliere, se non provino d'aver percorso con successo le quattro prime classi elementari. Quei fanciulli, che in via di eccezione, sono impiegati fra i 10 e i 12 anni, devono tuttavia frequentare la scuola.

In Germania troviamo molte estese disposizioni intorno alla istruzione; ciò è nella natura dello Stato germanico e crediamo di non andare errati affermando col Dehn (*Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1882 - erstes Heft*), che il punto naturale di partenza della *Gewerbeordnung* è l'istruzione obbligatoria. Questa è per i giovani operai estesa

fino ai 16 anni, e l'impiego loro nelle fabbriche è subordinato alla condizione, che essi possano frequentare per tre ore almeno al giorno la scuola elementare. Vi hanno poi numerose scuole di perfezionamento (*Fortbildungsschulen*) e gli industriali devono accordare agli operai minori di 18 anni, che lo desiderino, il tempo necessario a frequentare una tale scuola, senza contare che possono gli statuti locali imporre ai giovani operai l'obbligo di frequentare quelle scuole.

In Austria l'ordinamento industriale richiede, che, per impiegare fanciulli fino al 12° anno, sia necessario un certificato dell'autorità pubblica, la quale lo rilascia solo quando il lavoro è compatibile coi doveri scolastici, e, giusta il progetto del 1877, l'imprenditore dovrebbe esigere dai fanciulli l'adempimento dell'obbligo della istruzione, che si estenderebbe fino ai 14 anni compiuti. — Lo stesso ordinamento a un dipresso vige nell'Ungheria.

La legge svizzera stabilisce soltanto in generale che il lavoro delle fabbriche non deve incagliare l'istruzione scolastica e religiosa.

Coll'articolo 5° della legge spagnuola s'impone che nelle fabbriche aventi un certo numero di operai e che distano considerevolmente da scuole pubbliche già costituite, se ne debba aprire una, le cui spese sono sostenute dallo Stato. Inoltre dai 9 ai 13 anni pei maschi, dai 9 ai 14 per le femmine vige l'obbligo di frequentare la scuola per almeno 3 ore al giorno.

Anche in Isvezia, in Norvegia, nel Connecticut e nel Massachusetts abbiamo disposizioni, che tendono ad ottenere dal giovane operaio, che frequenti la scuola.

Veniamo infine all'Italia. Senza fermarci a considerare altri progetti, osserviamo che il progetto Miceli-Depretis coll'articolo 6° stabilisce: L'impiego dei fanciulli dai 9 ai 10 anni pei quali l'obbligo della istruzione sia stato protrato a termini

dell'articolo 2° della legge 15 luglio 1877 sulla istruzione obbligatoria, è sottoposto alla condizione che venga loro lasciato il tempo necessario per adempiere l'obbligo anzidetto e che essi effettivamente lo adempiano. — Noi osserviamo che, quando si portasse, come sarebbe nostro desiderio, il limite minimo dell'età per l'ammissione nelle fabbriche a 10 anni, le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 6° diventerebbero inutili. Le rimanenti disposizioni però, contenute negli altri capoversi dell'articolo 6°, secondo le quali si dovrebbe lasciare facoltà a tutti i fanciulli fino ai 15 anni, che non abbiano compiuto un corso di studi equivalente, di frequentare le scuole serali, dove esistono, e secondo le quali si può provvedere alla istruzione mediante scuole annesse alle aziende industriali, tutte queste disposizioni, diciamo, non cesserebbero di avere la loro pratica utilità e per nostro conto le reputiamo molto adatte alle circostanze.

Ma la legge inglese non si limita a provvedere il giovanetto operaio di istituzioni, le quali valgano a preservarlo dai danni diretti ed indiretti, che dal lavoro gli potessero venire, a risparmiarne le sue forze nascenti, a svolgere la intelligenza sua; lo segue altresì con cura assidua quando, malgrado tutte le previdenze, egli restasse vittima di qualche accidente. Or, come ciò può succedere non solo all'operaio fanciullo o adolescente, ma ben anche all'adulto, così le disposizioni che verremo esponendo si estendono in genere a tutti gli operai.

Nel titolo 7° della parte 1° della legge inglese si stabilisce che, appena una qualche disgrazia succeda in uno stabilimento, se ne debba tosto mandare un avviso scritto allo ispettore ed al medico distrettuale. Quest'ultimo dovrà tosto accorrere, prestare le sue cure al ferito e fare un rapporto, che entro le 24 ore trasmetterà all'ispettore, sopra le cause

e la natura della morte o delle ferite cagionate dall'accidente. Ma alcune disposizioni contenute in altra parte della legge e precisamente nel titolo delle penalità sono a notarsi, trattando di questa materia. Secondo queste disposizioni, ogni volta che da un accidente succeduto nel lavoro per una contravvenzione all'Atto derivino ferite o la morte di operai, il colpevole della trasgressione andrà soggetto ad una multa, la totalità o parte della quale sarà devoluta al danneggiato o alla sua famiglia; abbiamo quindi un risarcimento di danni, ma di natura speciale, perchè dovuto a titolo di pena e non sempre facile ad ottenersi, perchè dovuto solo in caso di contravvenzione all'Atto; e l'insufficienza di queste disposizioni fu riconosciuta dallo stesso legislatore inglese, onde il 7 settembre 1880 veniva emanato un Atto, che determina la responsabilità degli intraprenditori per il risarcimento dei danni personali, che colpiscono gli operai nel lavoro. A norma di quest'Atto, sarà tenuto l'intraprenditore a risarcire i danni all'operaio ferito o alla famiglia dell'operaio morto ogni volta che le ferite o la morte sieno seguite nel lavoro per cause determinate dalla legge, come insufficienza di ripari, negligenza o errori dell'intraprenditore o de' suoi dipendenti. La prova, che la causa del danno è una di quelle previste dalla legge, spetta a chi domanda l'indennità; è pure determinato il limite massimo della indennità stessa.

La Francia, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Russia, l'Austria e gli Stati Uniti d'America non hanno leggi speciali; le disposizioni del Codice Civile, del diritto comune regolano la materia.

Quanto alla Spagna, vi ha solo l'articolo 6° della legge 24 luglio 1873, che dispone dover gli stabilimenti mantenere una farmacia e pagare un medico, che dovrà risiedere a non più di 10 chilometri di distanza.

In Germania abbiamo una legge speciale intorno alla responsabilità degli industriali del 7 giugno 1871; la responsabilità incombe all'industriale per la colpa di un suo rappresentante o mandatario. È notevole, che si presume la colpa solo per gli accidenti ferroviari. In ogni caso però è lasciato un largo campo al libero apprezzamento del tribunale giudicante. In Svizzera troviamo molte disposizioni sulla materia di cui trattiamo; in gran parte esse sono analoghe a quelle della legge inglese. Non tralasciamo di osservare che si ammette assolutamente l'inversione della prova a favore dell'operaio, vale a dire l'intraprenditore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni, a meno che egli stesso non provi il caso fortuito, la forza maggiore o la colpa dell'operaio.

Ed ora prendiamo ad esame il progetto presentato alla Camera italiana dai Ministri Berti e Zanardelli nel giugno del 1881; col 1° articolo di esso progetto si pone la responsabilità solidale dei proprietari, imprenditori e capimastri per ciò che riguarda i danni, che gli operai incontrino nel lavoro, ed è inoltre ammesso il principio importantissimo della inversione della prova. — L'articolo 5° poi concede alle Società di mutuo soccorso riconosciute la facoltà di rappresentare in giudizio il socio ferito o gli eredi del socio morto. È accordato il gratuito patrocinio; l'autorità giudiziaria deve procedere sempre in via sommaria e la sentenza è provvisoriamente esecutiva; è nulla ogni rinunzia al beneficio di essa legge. — Minute disposizioni si danno in ordine alla misura della indennità; l'azione per risarcimento si prescrive in tre anni.

Per non allungare di troppo questa nostra trattazione non ci occuperemo di tutti i principii importantissimi, che sarebbero sanciti, ove si approvasse il progetto Berti-Zanardelli; principii illustrati egregiamente nella breve relazione che precede il progetto stesso. Ma non possiamo non osservare come sia

troppo lunga la prescrizione di tre anni, mentre tutte le legislazioni non concedono in proposito un termine di più di due anni, e mentre, data l'inversione della prova, difficile riuscirebbe all'industriale dopo sì lungo tempo provare, ove sia il caso, la propria irresponsabilità. Ed anche intorno a questo principio della inversione della prova, contro cui si elevano tante opposizioni, dobbiamo spendere qualche parola. Con esso principio si viola la regola di diritto — *onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*; — l'operaio attore fonda la sua domanda sulla colpa del convenuto; è quindi l'operaio che dovrebbe provare la colpa dell'imprenditore e non l'imprenditore convenuto, che dovrebbe provare la sua innocenza; senonchè si può opporre a questa obbiezione, che il metodo probatorio non è il fine della legge, ma è solo il mezzo per cui si cerca di giungere allo scoprimento della verità; quindi le regole della prova devono adattarsi alla natura dei fatti, cui si applicano; ora è fuori di dubbio, che nel maggior numero dei casi in cui gli operai nel lavoro vengono danneggiati vi ha colpa per parte dell'industriale; nè si può negare, che nella pratica difficilmente possa questa colpa essere dimostrata dall'operaio danneggiato; soventi è morto, spessissimo è in tale stato da non poter prendere parte attiva al processo; l'accidente ha cambiato la fisionomia dei luoghi dove la disgrazia avvenne; questi luoghi di più rimangono in potere di coloro, che hanno interesse a far scomparire le tracce della colpa loro; la prova testimoniale è difficile, perchè i testimoni più vicini sono anch'essi morti o mutilati o parte interessata; di più nella prova testimoniale la condizione del ricco e del potente è sempre superiore a quella del povero e del debole. Ma vi hanno altre ragioni ancora, tra le quali giova ricordarne una addotta da un anonimo scrittore della *Rassegna Settimanale* del 5 giugno 1881; citiamo le sue parole:

« Convieni riguardare a fondo nella natura del contratto di lavoro, non costringendolo dentro al modulo angusto della *locatio operarum*, che era un caso eccezionale nella economia antica tutta costruita sul lavoro servile, ma quale esso si riproduce milioni di volte in mezzo alla nostra società industriale. E basta che si consideri come la forza di lavoro dell'operaio resti durante l'opera in piena balia di chi se ne serve, poichè questi designa il luogo, il tempo ed il modo del lavoro. Il fatto che la forza di lavoro non si può scindere dalla persona del lavoratore acuisce, non smorza gli effetti della disposizione pressochè illimitata che ne ha il conduttore, cioè l'intraprenditore. Ora per la locazione delle cose, l'art. 1588 del Codice Civile prescrive: Il conduttore è obbligato per i deterioramenti e per le perdite, che avvengono durante il suo godimento, quando non provi, che siano avvenute senza sua colpa, vale a dire, che è sancita quella *præsumptio juris* di cui s'è parlato di sopra contro il conduttore della cosa. Perchè mai suscita tanta ripugnanza il sancirla contro il conduttore della forza di lavoro, che è quasi conduttore della persona? ».

La legge inglese, dopo avere nella prima parte stabilite disposizioni generali, le quali si estendono nella applicazione loro a qualsiasi genere di opifici e di fabbriche, si occupa nella seconda parte di porre quelle eccezioni, che si ritengono opportune per ragione di utilità e di giustizia. Ora queste eccezioni fanno capo a quattro concetti, mostrandoci come il legislatore fosse persuaso, che le prescrizioni generali doversero riuscire per alcuni opifici insufficienti, per altri gravose troppo, per altri non necessarie e quindi non giustificate; e persuaso altresì che in taluni casi, cui la previsione del legislatore non poteva giungere a contemplare, si dovesse lasciare una certa libertà ed autorità agli esecutori della legge stessa. Questa parte speciale non può avere nelle sue minute e par-

ticolari disposizioni una grande importanza per noi, onde ci limiteremo a brevissimi cenni. Il 1° capo di questa parte seconda della legge inglese si riferisce a norme speciali d'igiene per talune fabbriche e taluni opifizi, pei quali le misure sanitarie imposte a tutti gli stabilimenti non parvero essere sufficienti. Il 2° capo determina alcune restrizioni speciali circa gli impieghi, i pasti ed i certificati di attitudine. Fin qui abbiamo un aggravio di disposizioni; i due capi seguenti costituiscono invece un alleviamento. Il 3° capo porta per titolo: Eccezioni speciali mitiganti la legge generale in certe fabbriche ed in certi opifizi; le eccezioni concernono il periodo d'impiego, le ore per i pasti, le ore supplementari ed il lavoro notturno. Importante è il 4° capo, che contiene le eccezioni speciali per le fabbriche e gli opifizi domestici e per alcune altre fabbriche ed opifizi. Finalmente nel 5° capo il legislatore dà facoltà al Segretario di Stato d'allargare e restringere la legge nella sua applicazione, a seconda dei casi. La legge deve sempre avere una certa elasticità, perchè *summum jus summa injuria*; sta al senno di coloro, che devono applicarla il sapersene valere.

L'esempio del legislatore inglese nel porre queste disposizioni speciali non fu seguito negli altri Stati; piuttosto cosiffatti disposti sono contenuti in regolamenti o decreti particolari.

Le disposizioni legislative da noi sinora esaminate contengono l'essenza della legge del lavoro; ora seguono le disposizioni, che riguardano il modo di farla eseguire e le pene comminate a coloro che la trasgredissero. L'Atto del 27 maggio 1878 per l'Inghilterra crea, quasi mandatari del Governo per farne eseguire gli ordini, alcuni ispettori, i quali hanno il duplice compito di vegliare alla esatta esecuzione della legge e di riferire al Governo intorno a quelle modificazioni, a quei cambiamenti, che si rendessero per avventura necessari. L'autorità di questi ispettori è molto estesa e non priva, come

già notammo, di un certo carattere discrezionale. Sostanzialmente i poteri dell'ispettore sono determinati dall'art. 68 e consistono nel poter entrare nelle fabbriche ed esaminarle di giorno e di notte, nel diritto di esigere la presentazione dei documenti, che la legge prescrive ed infine nel far tutto quanto fosse necessario all'esecuzione della legge. L'ispettore è coadiuvato dalla forza pubblica, quando ne la richiada; inoltre nomina i medici periti, i quali debbono rilasciare i certificati di attitudine al lavoro e compiere quelle altre mansioni, che sono stabilite dalle legge. L'ispettore è un pubblico funzionario, retribuito dallo Stato e scelto senza norme fisse, ma secondo il beneplacito del Segretario di Stato.

Nella legge francese pure si provvede a nominare degli ispettori, ma la loro posizione non è così libera come in Inghilterra; vi sono Commissioni locali, di cui possono far parte anche gli industriali, che concorrono coll'ispettore a far eseguire la legge e ne controllano gli atti. Vi sono ispettori nominati dal Consiglio generale, che dovrebbero essere sottoposti all'ispettore eletto dallo Stato.

V'ha infine una Commissione superiore incaricata dell'alta direzione del servizio d'ispezione. Ora non è illogico il supporre, che l'ispettore governativo, soggetto com'è al sindacato di tante e così diverse Autorità, non si trovi in quello stato d'indipendenza, che è la condizione essenziale perchè l'opera sua possa riuscire di vera ed efficace utilità.

In Germania per regola generale l'ufficio dell'ispezione è affidato alle Autorità ordinarie di polizia, liberi gli Stati particolari di nominare appositi ispettori. Non è chi non veda gli inconvenienti d'un tale sistema, sia per la poca attitudine della polizia ad esercitare convenientemente questa funzione, la quale esige speciali cognizioni e particolare autorità in chi ne è investito, sia per la troppa disparità di trattamento, che induce

questa libertà dei singoli Stati di nominare gli ispettori e determinarne i poteri.

Il servizio d'ispezione in Austria ricorda il sistema inglese, da cui non differisce che in alcuni particolari di non grande importanza. L'istituto della ispezione è completamente dimenticato nella Ungheria, producendosi così quegli inconvenienti, che ciascuno può di leggieri arguire.

La Svizzera, per la stessa natura del suo Governo, non poteva dotarsi d'un servizio d'ispezione informato ai principii d'unità di azione, che, come già osservammo, ne costituisce la condizione d'essere più importante; è tuttavia patente lo sforzo che si fece per allontanarsi quanto meno si poteva da quel concetto, ond'è che, nel mentre i Governi cantonali son chiamati a prender parte a questo servizio con persone da loro scelte, il Governo federale ha a sua disposizione ispettori suoi particolari e si riserva la facoltà di ordinare ispezioni speciali su dati rami d'industria.

Un giuri composto di fabbricanti, operai, maestri di scuola e medici, sotto la presidenza di un giudice municipale, veglia in Ispagna all'esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli. Per quanto sia difficile a chi non conosce le condizioni peculiari di questo Stato di portare un giudizio competente intorno a tale istituzione, è tuttavia evidente, che, considerata nella sua esteriorità, essa presenta ben poche garanzie di verace utilità, di azione pronta ed efficace.

Le disposizioni della legge danese intorno agli ispettori hanno moltissima affinità con quella della legge inglese.

In Isvezia ed in parecchi Stati dell'Unione Americana del Nord si sono istituiti appositi ispettori o commissari, incaricati di fare osservare la legge sul lavoro dei fanciulli. Le loro attribuzioni non sono esattamente definite, sibbene appena delineate, non sappiamo con quale vantaggio per la esatta osservanza di essa legge.

Il progetto italiano Miceli-Depretis si modella, per riguardo all'Istituto di cui ci occupiamo, sulla legge francese, toltone il Consiglio superiore. Gli appunti, che movemmo in ciò alla legislazione francese, si potrebbero quindi ripetere per questo progetto, data la affinità di condizioni che corre tra la Francia e l'Italia. Siamo d'avviso, che gli ispettori debbano essere pochi, ma perfettamente liberi da ogni dipendenza locale; la pubblica opinione ne costituisce il potere sindacatore più efficace e più imparziale; il volerli circondare da vigilanze ufficiali parci sia opera atta a frustrare anzichè facilitare l'opera loro.

L'Atto inglese passa all'art. 75 e seguenti a dettare norme d'ordine secondario fra le quali emerge quella, che obbliga gli industriali a tenere registri dei fanciulli ed adolescenti da loro impiegati, colle notizie che loro si riferiscono; è questa una disposizione, che facilita il compito dell'ispettore e che vedremmo con piacere riprodotta nella legge italiana.

A completare l'esposizione della legge ci rimane ora ad intrattenerci delle pene, che si comminano a coloro, che non si uniformassero al suo disposto. Intorno a questo argomento sono sorte due quistioni d'ordine generale assai importanti, l'una riferentesi alla opportunità di stabilire sanzioni speciali per le contravvenzioni a questa legge, e l'altra avente riguardo alla responsabilità dei genitori che permettessero l'impiego della loro prole contrariamente al disposto della legge.

Per riguardo al primo punto si sostiene da taluno essere affatto inutile, anzi ingiusto sottrarre i contravventori a questa legge speciale alle sanzioni ordinarie stabilite dai Codici. A noi pare che ragioni di particolar convenienza militino a favore di quelli, che sostengono la necessità di procedura e sanzioni speciali. Si tratta: 1° Di fare in modo, che l'azione dello Stato riesca quanto più si può pronta e sollecita, ciò che non si potrebbe ottenere coi metodi di procedura ordinaria; 2° Di

determinare in modo sicuro e chiaro quali e di che specie sieno le sanzioni, affinchè l'operaio possa con sicurezza conoscere la propria posizione rimpetto all'industriale e questi la sua rimpetto all'operaio. Certamente la giurisprudenza coll'andar del tempo potrebbe, fondandosi sui principii generali dettati dai Codici, stabilire e determinare tutte queste condizioni; ma, oltrechè questa giurisprudenza è lenta, a formarsi e non sempre concorde, perchè voler sostituire alla parola sicura e costante della legge quella assai meno autorevole emergente della opinione, per quanto illuminata, dei giurisperiti?

Assai divisi sono pure i pareri intorno alla responsabilità dei genitori: la legislazione inglese, seguita in questo dalla danese e dalla sveva, l'ammette piena ed intiera. In Francia, per contro, in Svizzera ed in Spagna la legge ritiene responsabile il solo industriale, ed il progetto italiano si conforma all'esempio di queste ultime nazioni. La irresponsabilità dei genitori si sostiene ponendo mente alle condizioni che ordinariamente li spingono a trarre profitto dei loro figliuoli, anche quando la legge lo vieta. Non ci pare che questa opinione regga ad una critica diligente. Esaminando la quistione dal lato della equità, non si potrà negare che le ragioni che valgono per l'industriale si trovano ripetute ed ampliate pel genitore. Quegli non ha contro di sè che ragioni di pietà e di carità d'indole molto generale; a questo incombono doveri ben altrimenti rispettabili verso quei figliuoli, cui, dando la vita, deve pure assicurare la continuazione e la umanità di essa. Se poi noi riguardiamo il lato giuridico della quistione, non potremo negare che tanto l'industriale quanto il genitore sono egualmente responsabili della violazione della legge, poichè amendue agiscono scientemente contro di essa.

Il bisogno non è stato mai una causa sufficiente per togliere del tutto la responsabilità di chi viola una legge qualunque:

esso è ai nostri giorni una delle determinanti più comuni ai più gravi crimini e delitti, crimini e delitti, che pur sono puniti colle più severe sanzioni dalla legge; ciò perchè questa maligna tendenza al delinquere, stimolata dal bisogno, deve combattersi da chi vuole mantenersi onesto. È d'altra parte canone di diritto, che fra le varie leggi di uno Stato debba esistere una certa armonia, sicchè tutte concordemente abbiano da mirare a quegli scopi, che la legislazione si propone. Niuno ignora come in Italia sieno comminate gravi pene a chi impieghi ed ai genitori che lascino impiegare i fanciulli in professioni girovaghe. Ora è evidente che le ragioni che hanno dettata una simile disposizione suffragano pure quella che noi sosteniamo, e che quindi la responsabilità dell'impiego prematuro dei fanciulli nelle fabbriche debba gravare ugualmente e sugli industriali, e sui genitori.

La necessità finalmente di una procedura speciale, che celeremente ponga termine alle quistioni, che possano insorgere in ordine alla legge del lavoro, venne generalmente sentita; ma il metodo inglese è, al nostro avviso, il preferibile. In Inghilterra si istituì un tribunale di giurisdizione sommaria in prima istanza, con facoltà di ricorrere in appello alle cosiddette sessioni trimestrali. — L'istruzione del processo deve essere compiuta entro tre mesi al massimo dal giorno in cui avvenne il fatto, che è oggetto di contestazione, ed anche qui (Art. 91, N. 3°) la prova dei fatti spetta al convenuto e non all'attore.

Soggiungiamo infine essere disposto dalla legge inglese che i vizi di forma non infirmano le sentenze e le ordinanze pronunziate in qualsiasi argomento relativo all'atto.

La legge francese abilita il tribunale correzionale a conoscere delle cause, che traggono origine dalle infrazioni alla legge del lavoro.

In Germania gli Stati particolari hanno diritto di determinare l'Autorità competente a conoscere di questa materia; in loro mancanza supplisce l'Autorità comunale.

In Austria se le parti contendenti sono ascritte ad una corporazione e le controversie sieno state portate in giudizio mentre il contratto di tirocinio o di lavoro era in vigore, la corporazione può sentenziare. Ferme le dette presunzioni, qualora le parti non appartengano ad una corporazione, le controversie sono decise dalla Autorità politica. Negli altri casi esse sono di competenza del giudice ordinario, il quale però procede sommariamente. Il termine di prescrizione delle azioni emergenti da questa legge è l'ordinario.

In Svizzera, in Danimarca ed in Isvezia sono abilitati a conoscere di queste cause i giudici ordinari; solo che, per riguardo alla Svizzera, il termine ordinario di prescrizione è abbreviato, e con ragione.

Anche il progetto italiano, non contenendo disposizioni speciali, riconosce abili a trattare di queste cause i giudici ordinari colle forme comuni di procedura.

Avendo ormai compiuto l'esame ed il confronto delle legislazioni del lavoro oggi in vigore nei singoli Stati civili e dei più recenti progetti italiani intorno allo stesso argomento, non sarà inopportuno, prima di por termine a questo nostro studio, che ci soffermiamo un istante a considerare quali sieno i criteri a cui dovrebbe informarsi il legislatore italiano nello scegliere fra le legislazioni straniere quegli istituti, che si potrebbero convenientemente introdurre presso di noi.

La legge che ci si presenta la più completa e la più pratica è senza alcun dubbio la inglese; e non altrimenti poteva succedere di una legge, la quale sorse e si sviluppò man mano che sorgevano e si sviluppavano novelli bisogni;

non nata, nuova Minerva balzando fuori dal cranio di Giove, per principii teorici ed astratti, che un facondo oratore sia riuscito a far mutare in leggi, ma imposta dalla imperiosa necessità delle cose e sviluppatasi per un lento e graduale processo di evoluzione. Con questo non vogliam sostenere, che i singoli istituti che in quella legge si racchiudono debbansi trasportare nella legge italiana; la legge inglese per la sua origine e per propria natura è adatta soltanto alle condizioni dell'Inghilterra e questo ne costituisce un pregio essenziale; bensì dovremmo dal legislatore inglese imitare il *modo* di fare una simile legge e quindi non ispirarci a principii astratti, ma attenerci principalmente a ciò, che dalle inchieste e dalla pratica comune si può raccogliere. Così nessuna delle legislazioni straniere è tale, come ognuno comprende, da potersi integralmente adottare in Italia; ma ciascheduna di esse presenta delle istituzioni che, date speciali affinità di condizioni, si possono imitare dal legislatore italiano e talora anche addirittura copiare. Molti dei paesi, che già fruiscono dei benefizi d'una legislazione intorno al lavoro dei fanciulli e delle donne nelle fabbriche si trovano in condizioni, vuoi di clima, vuoi di economia, vuoi infine di civile e di politico organamento, non molto dissimili dalle nostre e possono quindi offerirci degli esempi, che, con particolari cautele, si potranno seguire da noi. E dovrà pure il legislatore italiano fare tesoro di quegli insegnamenti, che la pratica attuazione delle leggi del lavoro, laddove sono in vigore, può offerirgli; ma egli non dovrà mai dimenticare, che le leggi ch'egli fa, debbono applicarsi in Italia ed all'Italia essere utili; ora la industria italiana non è certamente in condizioni cosifatte, che la si possa senza nocimento costringere con legami i quali, per essere troppo ristretti (quantunque possano per avventura in altri paesi non sembrare e non essere tali) ne inceppino il

progressivo sviluppo. È necessario trovar modo di conciliare gli interessi dei fanciulli e delle donne impiegate nelle industrie con quelli non meno rispettabili degli industriali; e certamente l'eccedere in un senso o nell'altro sarebbe opera antisociale e antipatriottica.

A questi criteri pratici e positivi si ispireranno, ne siamo certi, i nostri Deputati e Senatori, quando avranno a discutere ed a votare una legge sopra il lavoro industriale delle donne e dei fanciulli, legge, che è parte precipua di quella legislazione sociale, che è indirizzata, aderendo alle giuste esigenze delle classi inferiori della società, a rinforzare la società stessa e consolidarla contro le esigenze ingiuste e le malsane esagerazioni di quelli che, sotto lo specioso pretesto di migliorare le condizioni di tutti, vogliono sconquassare e togliere di mezzo quei principii, senza cui non è possibile la convivenza civile.

G. MARAZZI.

E. BAER.

NOTA.

Quando questo nostro lavoro era già stato condotto a termine, si pubblicò in Russia la legge 1° giugno 1882 sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche e nelle manifatture. Questa legge è divisa in sei Capi. Nel 1°, fissato il limite minimo per l'ammissione nelle fabbriche all'età di 12 anni, s'interdice sino ai 15 un lavoro superiore alle otto ore, nonchè il lavoro dalle nove della sera alle cinque del mattino e quello nei giorni festivi. Il potere esecutivo poi ha il diritto d'interdire l'impiego dei fanciulli dai 12 ai 15 anni nelle industrie da esso reputate nocive. Gli industriali inoltre debbono concedere a questi fanciulli, che non abbiano avuta nessuna istruzione, la facoltà di frequentare la scuola per almeno diciotto ore alla settimana. — Nel 2° Capo si istituiscono degli ispettori dipendenti dal potere esecutivo, che ne determina in modo

particolareggiato le attribuzioni. I Capi 3°, 4° e 5° contengono disposizioni relative alla promulgazione ed alla modalità di esecuzione di questa legge. — A norma del Capo 6° infine ha facoltà il potere esecutivo, per i due anni susseguenti alla promulgazione della legge, di concedere alcune mitigazioni a favore degli industriali quanto all'età minima di ammissione e al tempo del lavoro.

